



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 1 del 14 gennaio 2020

pag. 1/4



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



REGIONE DEL VENETO

Nota operativa

Disposizioni per la gestione della combinazione delle misure 5 e 3

PON Iniziativa Occupazione Giovani



REGIONE DEL VENETO

1. Premessa

Con la presente nota, la Regione del Veneto, Organismo Intermedio del PON Iniziativa Occupazione Giovani, intende conformare la gestione delle operazioni realizzate a valere sul Piano di Attuazione regionale (DGR n. 1739 del 19 novembre 2018) alle disposizioni comunicate da ANPAL, Autorità di Gestione del Programma, con nota prot. n. 11274 del 09 agosto 2019 con cui sono state definite le regole per la combinazione tra la Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”¹ e la Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”.

Di seguito sono presentate le indicazioni relative all’ampia gamma di casistiche in cui si ravvisa un legame tra l’attivazione di un contratto e una precedente (o successiva) esperienza di tirocinio del NEET.

1.1. Attivazione di un contratto in seguito al tirocinio (misura 5 + misura 3)

Per l’individuazione della remunerazione cui potrà avere accesso il soggetto promotore, occorre in primo luogo precisare che le regole sono indipendenti dal fatto che le Misure siano erogate nell’ambito dello stesso percorso (1 Patto di Servizio; 1 adesione) ovvero nell’ambito di due o più percorsi Garanzia Giovani (2 o più Patti di Servizio; 2 o più adesioni).

Occorre invece tenere presente le seguenti variabili entro le quali può attuarsi la combinazione delle due misure:

1. Identificazione degli **operatori** che erogano le misure: il medesimo ente eroga le due misure; le misure sono erogate da due enti diversi²;
2. Identificazione dell’**azienda** presso la quale il giovane NEET svolge l’esperienza di tirocinio e dalla quale viene assunto: medesima o diversa azienda;
3. **Lasso temporale** tra la conclusione del tirocinio e l’attivazione del rapporto di lavoro subordinato tramite una comunicazione obbligatoria (CO): il rapporto di lavoro è attivato entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio; il rapporto di lavoro è attivato oltre i 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

Di seguito si riporta lo schema di riconoscimento di remunerazione dell’attuazione in combinazione delle due misure quando un rapporto di lavoro viene attivato di seguito a un tirocinio:

¹ Le indicazioni fornite nella presente nota valgono anche per la combinazione tra la Misura 5-bis e la Misura 3.

² Fermi restando i requisiti di accreditamento degli enti e/o degli operatori responsabili dell’erogazione delle misure stabiliti nel quadro degli Avvisi attuativi del PAR.



REGIONE DEL VENETO

ATTIVAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DI SEGUITO AL TIROCINIO				
	<i>Stessa azienda Stesso operatore accreditato</i>	<i>Stessa azienda Diversi operatori accreditati</i>	<i>Diversa azienda Stesso operatore accreditato</i>	<i>Diversa azienda Diversi operatori accreditati</i>
<i>CO entro 30 gg dal termine della misura tirocinio</i>	Remunerazione mis. 3 (<i>caso a</i>)	Remunerazione mis. 3 al primo operatore (<i>caso b</i>)	Remunerazione mis. 5 + mis. 3 (<i>caso c</i>)	Remunerazione mis. 5 al primo operatore e remunerazione mis. 3 al secondo operatore (<i>caso d</i>)
<i>CO oltre 30 gg dal termine della misura tirocinio</i>	Remunerazione mis. 5 (<i>caso e</i>)	Remunerazione mis. 5 al primo operatore (<i>caso f</i>)	Remunerazione mis. 5 + mis. 3 (<i>caso g</i>)	Remunerazione mis. 5 al primo operatore e remunerazione mis. 3 al secondo operatore (<i>caso h</i>)

La scheda della Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare” e 5 bis “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica” nel Piano di Attuazione regionale (DGR n. 1739 del 19 novembre 2018) sono modificate come segue:

“Il servizio competente potrà avere accesso alla remunerazione della sola scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio.”

1.2. Promozione di tirocini legati a precedenti rapporti di lavoro

Sulla base di quanto previsto nelle “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il tirocinio consiste in una esperienza formativa on the job che non si configura come un rapporto di lavoro. Il tirocinio è, infatti, volto a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo.

Sulla base delle richiamate Linee Guida, le disposizioni regionali sui tirocini (DGR n. 1816 del 07 novembre 2017) vietano che un tirocinio possa essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto con il soggetto ospitante un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi. Vieta, altresì, che si possa attivare un tirocinio nel caso in cui i destinatari abbiano svolto presso il medesimo soggetto proponente, nei 6 mesi precedenti l’attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale.

Il divieto di promuovere un tirocinio presso la stessa azienda con cui il giovane aveva instaurato un precedente rapporto di lavoro dovrà essere applicato in senso ampio, ovvero nell’ambito di una stessa adesione o al



REGIONE DEL VENETO

verificarsi di una nuova iscrizione da parte del NEET, laddove la promozione sia realizzata dallo stesso soggetto promotore o da uno diverso (caso *o*, *p*, *q*, *r*).

Si prevede, invece, il riconoscimento di entrambe le remunerazioni (3 e 5) nei casi in cui l'azienda che assume il giovane NEET sia diversa da quella presso la quale si svolgerà il tirocinio promosso dal medesimo operatore (caso *s*) nell'ambito della stessa adesione o di una nuova (caso *u*).

Inoltre, il riconoscimento della remunerazione di entrambe le misure è ammesso nel caso in cui i servizi siano erogati da operatori diversi, contribuendo l'uno all'assunzione del giovane e l'altro all'attivazione di un successivo tirocinio presso un'azienda differente (caso *t* e *v*).

Di seguito si riporta lo schema di riconoscimento di remunerazione dell'attuazione in combinazione delle due misure:

ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO IN SEGUITO A UN RAPPORTO DI LAVORO				
	<i>Stessa azienda Stesso operatore accreditato</i>	<i>Stessa azienda Diversi operatori accreditati</i>	<i>Diversa azienda Stesso operatore accreditato</i>	<i>Diversa azienda Diversi operatori accreditati</i>
<i>Unico percorso (1 PdS – stessa adesione)</i>	NO (Linee Guida tirocini e disposizioni regionali) (caso <i>o</i>)	NO (Linee Guida tirocini e disposizioni regionali) (caso <i>p</i>)	Remunerazione mis. 3 + mis. 5 (caso <i>s</i>)	Remunerazione mis. 3 + mis. 5 (caso <i>t</i>)
<i>Più percorsi (2 o più PdS – diversa adesione)</i>	NO (Linee Guida tirocini e disposizioni regionali) (caso <i>q</i>)	NO (Linee Guida tirocini e disposizioni regionali) (caso <i>r</i>)	Remunerazione mis. 3 + mis. 5 (caso <i>u</i>)	Remunerazione mis. 3 + mis. 5 (caso <i>v</i>)